



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

Venezia, 30/12/2021
Prot.n. 2021/2556RI/DR-VE

F.A.Q. n. 2

(Risposta alle FAQ pervenute entro il giorno 30/12/2021 ore 10.00, in continuità alle precedenti già pubblicate, prot. n. 2021/2530RI/DR-VE del 22/12/2021)

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO ALL'INTERVENTO DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FABBRICATO "A" DELL'EX CASERMA FANTUZZI IN BELLUNO (BLD0028) E OPERE COMPLEMENTARI DI SERVIZIO IN PARTE DEL FABBRICATO "D", COMPRESI INDAGINI, PROVE E AGGIORNAMENTI/VARIAZIONI CATASTALI.

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016.

**CIG: 89894329F4
CUP: G38I21001060001
CPV: 71242000-6**

FAQ 07. Poichè tra il gruppo minimo di lavoro non è richiesta la figura del responsabile della progettazione impianti, si chiede se tale figura coincide con il responsabile delle attività finalizzate all'efficientamento energetico EGE.

RISPOSTA.07 La risposta non è affermativa.

Il disciplinare di gara non prevede l'obbligo di coincidenza di tale figura (progettista degli impianti) con il soggetto responsabile delle attività finalizzate all'efficientamento energetico EGE (per la relazione di diagnosi energetica).

Sul punto ed a chiarimento del quesito posto, appare opportuno precisare che il disciplinare di gara fa riferimento ad una struttura operativa minima.

Pertanto, nel caso di soggetti professionali cui il concorrente ritenga doverne differenziare la responsabilità in funzione della specifica disciplina specialistica da svolgere, l'O.E. potrà farne esplicita menzione nella documentazione di gara, con riferimento alla struttura operativa di cui al punto 2 del gruppo di lavoro, il quale



prevede la presenza di un professionista “responsabile delle valutazioni, modellazioni, calcoli strutturali, e delle relazioni specialistiche previste in progetto”.

In tale caso l'O.E. potrà indicare tanti professionisti, ciascuno responsabile del singolo apporto specialistico (tra cui il progettista degli impianti), ovvero potrà indicare un'unica figura professionale responsabile di tutte le discipline specialistiche progettualmente richieste (strutture, impianti, acustica, geotecnica e quant'altro progettualmente richiesto).

FAQ 08. Si chiede se per il professionista responsabile EGE sia considerato sufficiente il possesso della certificazione ai sensi della normativa UNI ISO 17024 per il settore industriale.

RISPOSTA.08 La risposta non è affermativa.

Il professionista, responsabile della diagnosi energetica, dovrà essere certificato come EGE in conformità alla norma UNI 11339:2009 ed al D.D. del 12 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico.

La certificazione, per il caso in specie, può essere rilasciata solo ed esclusivamente da un Ente o un Organismo che opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC riferimento 17024:2012.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Domenico Orobello

f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005

